



Marca da
bollo
€16.00

Allegato A.1

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

(ai sensi del DGR n. 7763 del 17/01/2018 e del DDG n. 6286 del 07/05/2018)

n. 44 del 2023

TRA

SOGGETTO PROMOTORE **A&I Società Cooperativa Sociale Onlus**

con sede in *via Allegranza n° 16 - 20144 Milano*, C.F./P.IVA 10593300154, rappresentata da **Luigi Pizzuti**, nato a Roma il 2 Maggio 1961;

E

SOGGETTO OSPITANTE **Istituto Comprensivo Garibaldi**

con sede legale in *via Marconi 46*, C.F./P. IVA 94581370155, rappresentato dal dirigente scolastico Deborah Iacopino nata a Reggio Calabria il 28/01/1969

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763:

1. soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurricolari in Regione Lombardia sono:

- Accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alla L.R. n. 22/2006;

2. Per l'attivazione di tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo i soggetti promotori abilitati sono esclusivamente i Centri per l'Impiego.

3. Per l'attivazione di tirocini in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono:

- Istituzioni scolastiche, Fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM;
- Centri per l'Impiego.

4. Per l'attivazione di tirocini nell'ambito di programmi di rilevanza nazionale approvati in accordo con Regione Lombardia soggetti abilitati sono:

- Accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs. n. 150/2015;
- Autorizzati all'intermediazione da ANPAL ai sensi del d.lgs. n. 276/2003;
- Enti "in house" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di ANPAL, nonché di altri Ministeri.



SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante **Istituto Comprensivo Garibaldi** si impegna ad accogliere presso le sue strutture:

- soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante"

per lo svolgimento di

- **tirocini extracurricolari** (formativi, di orientamento, inserimento/reinserimento lavorativo)

su proposta del soggetto promotore **A&I Società Cooperativa Sociale Onlus**.

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurricolari (non estivi) la proroga può essere attivata a condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4°.
3. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato (Regione Lombardia) ovvero come disposto dall'art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
4. Nell'ambito della presente Convenzione (per Convenzioni collettive) possono essere attivati tirocini anche presso soggetti ospitanti multilocalizzati, i quali possono scegliere di adottare la normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di piano formativo individuale di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.



ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, della redazione del Dossier Individuale e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

1. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 3.8 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che
 - 1.1. Il soggetto promotore o il soggetto ospitante, a seconda di quanto indicato nel progetto formativo, si faranno carico della corresponsione dell'indennità.
 - 1.2. L'indennità di partecipazione corrisposta a ciascun tirocinante della convenzione collettiva è definita nello specifico Progetto Formativo Individuale.

L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando l'importo minimo di 300 euro mensili.

Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 9 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.



ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da **A&I Onlus**
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.
3. L'invio delle comunicazioni obbligatorie è assolto dal
soggetto promotore (a questo delegato dal soggetto ospitante con la presente Convenzione).

4.

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione generale (erogata dal soggetto promotore);
 - formazione specifica (erogata dal soggetto promotore).
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
 - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 8

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al:

31/12/2023

Tale durata si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ARTICOLO 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

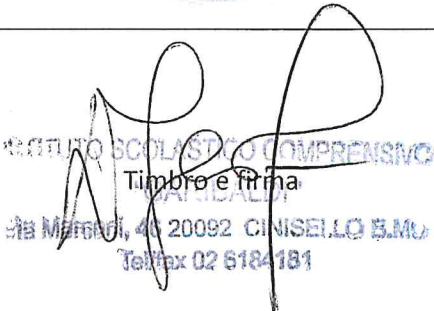
Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Milano, 04/04/2023

Il soggetto promotore	A&I Società Cooperativa Sociale Onlus	
Il soggetto ospitante	Istituto Comprensivo Garibaldi	

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

TIROCINANTE	
Nome e Cognome	
Nato a	
Il	
Codice Fiscale	
Residente in	
Titolo di studio	
Telefono	347-9968913

SOGGETTO PROMOTORE	
A.&I. Società Cooperativa Sociale Onlus	
Sede legale in	Via Giuseppe Allegranza 16 - 20144 Milano
Codice Fiscale/P.Iva	10593300154
Sede operativa in	Via Giuseppe Allegranza 16 20144 Milano
Responsabile gestione tirocinio	Simona Bonolo
Telefono	02 39400911
Mail	amministrazione@aei.coop

SOGGETTO OSPITANTE	
ISTITUTO COMPRENSIVO GARIBALDI	
Sede legale in	Via Marconi 46 – 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Codice Fiscale/P.Iva	94581370155
Sede operativa di attuazione tirocinio	Via Marconi 46 – 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Responsabile gestione tirocinio	Deborah Iacopino
Telefono	0261294190
Mail	miic8ar001@istruzione.it

L'intervento è stato realizzato nell'ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

